

LA TASSAZIONE SUL GAS

La tassazione sul gas è prevista per tutti i consumatori con aliquote diverse in base alla tipologia di utilizzo (**civile o industriale**) e a seconda del **luogo geografico** dell'utenza del cliente finale. Le forniture di gas metano destinato alla combustione sia per usi civili che per usi industriali, sono sottoposte alla seguente tassazione:

1. L'**IVA** - stabilita con il D.P.R 26/10/1972 n.633, e successive modifiche e integrazioni, si applica invece al valore del bene, ossia al **costo totale** della bolletta del gas, comprensiva di tutte le componenti e anche dell'accisa. In maniera analoga all'accisa, anche l'aliquota IVA viene differenziata in base al tipo di fornitura: **usi domestici e altri usi**.
2. L'**accisa** - si applica in base al Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), ai consumatori di gas in funzione del consumo, si paga quindi in base alla **quantità di gas** in metri cubi, che consumiamo. L'applicazione delle aliquote viene differenziata in funzione della tipologia di utilizzo del gas metano per due categorie: **civile** oppure **industriale**.
3. Le **addizionali regionali** - sono state introdotte dalla legge 14/06/1990 n. 158 e successivo Decreto Legislativo 21/12/1990 n. 398 e hanno aliquote diverse a **seconda della Regione** dove si trova la fornitura. In modo identico alle accise, le addizionali vengono pagate in base al consumo di gas. Le Regioni a statuto speciali non applicano le addizionali. La Regione Lombardia ha deciso di non applicarla, mentre altre regioni, come Liguria e Abruzzo, hanno aliquote diverse in funzione della zona climatica in cui si trova l'abitazione.

AGEVOLAZIONE IVA

Per il gas impiegato in **usi civili** si applica l'**aliquota ridotta al 10%** solamente ai primi **480 metri cubi** all'anno. Per usi civili si intendono le tipologie di utilizzo diverse da quelle industriali, le utenze domestiche sono considerate come usi civili, come scuole, caserme, case di riposo. Dal D.P.R n.633 citato precedentemente, nella tabella A, parte III, viene disposta un'aliquota IVA sul gas metano ridotta del 10% anche alle forniture per usi industriali.

L'IVA sul gas è ridotta al 10% per le Aziende:

1. **Imprese estrattive e manifatturiere, (sezione C, codice ATECO) comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili;**
2. **Aziende Agricole;**
3. **Imprese che impiegano gas per la produzione di energia elettrica;**
4. **Imprese che usano gas in centrali di cogenerazione, ossia la produzione combinata di elettricità e calore.**

ESENZIONE IVA

Sono in regime di esenzione le seguenti tipologie di imprese:

1. **Esportatori abituali;**
2. **Rappresentanze diplomatiche;**
3. **Comandi militari degli Stati della NATO (in base ad accordi specifici);**
4. **Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

AGEVOLAZIONE ACCISE

Nel settore del gas **il livello delle tasse risulta più elevato rispetto all'energia elettrica** e fa sì che il costo finale, tasse comprese, sia tra i più alti a livello europeo. Per questo motivo sono state introdotte a favore delle imprese delle riduzioni dell'accisa e dell'addizionale regionale che consistono in un'imposta minore rispetto a quella ordinaria. Nella tabella sottostante sono elencati i casi in cui viene applicata la riduzione:

1. Attività industriali che producono beni e servizi: **artigianali, agricole, alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale, forni per il pane, produzione di energia elettrica e la cogenerazione;**
2. **Impianti sportivi** adibiti ad attività dilettantistiche **senza fine di lucro;**
3. **Attività ricettive** svolte da istituzioni per assistenza a disabili, orfani, anziani e indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza dove vengono svolti lavori;
4. Attività svolte in **case di cura**, qualificabili come imprese industriali (art. 2195 Codice Civile);
5. **Forze Armate Nazionali** per quanto riguarda l'accisa, esenti dall'addizionale regionale;
6. Usi Istituzionali delle Forze Armate dei Paesi della **Nato;**
7. **Rappresentanze diplomatiche o consolari;**
8. **Organizzazioni internazionali** riconosciute;
9. Stati ed Organizzazioni Internazionali nei cui confronti, sulla base di accordi viene concessa anche l'esenzione IVA.

Le aziende con uso del gas industriale che godono dell'accisa ridotta sono quindi alberghi, hotel e strutture ricettive, per la distribuzione commerciale, ristoranti (agevolazione totale o parziale al 50%), pizzerie, bar. Negli ultimi quattro casi la Regione può decidere di applicare un'imposta sostitutiva. L'esclusione invece significa che l'azienda non è soggetta a questa tassazione. Nella tabella seguente sono indicate le aziende che godono dell'esclusione.

AGEVOLAZIONE ACCISE PER LA COGENERAZIONE

La cogenerazione che impiega come combustibile primario gas metano è una tecnologia molto versatile che consente di ottenere un'**elevata** efficienza energetica. Inizialmente veniva applicata in grandi impianti, tuttavia negli ultimi anni, con i progressi tecnologici si sta diffondendo anche in utenze con potenze termiche basse, di qualche decina di **kW**. La cogenerazione, proprio per i suoi benefici in termini energetici è sostenuta dallo Stato con agevolazioni ed incentivi. Tra questi vi è l'agevolazione sulle accise, che possono ridursi anche di molto rispetto all'aliquota agevolata prevista per gli usi termici (**produzione di energia**).

ESENZIONE ACCISE E ADDIZIONALI

Sono esenti dalle Accise e dalle addizionali, le imprese che utilizzano il gas:

1. **per la riduzione chimica**
2. **nei processi elettrolitici o metallurgici**
3. **nei processi mineralogici**

(classificati DI 26 e DJ 27 - classificazione codice ATECO)